



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	THOMAS	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAROTENUTO	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PIAZZA	NUNZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Galleria Regina Margherita n. 7
DOTT. ROMA
PROVINCIALE - ROMA
COMMISSIONE TRIBUTARIA

SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 24385/09

UDIENZA DEL

07/12/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

5/06/10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 24385/09
spedito il 05/08/2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972009000004513 I.V.A. + IRPEG 2004
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.

difeso da:

ST.AVV.ENRICO FRONTICELLI BALDELLI
VIA CAVALIER D'ARPINO N.8 00197 ROMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ST.DOTT.MARCO ERTMAN
VIA SIMONE DE SAINT BON 89 00195 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG.ENT.UFF. ROMA 4
VIA MARCELLO BOGLIONE 7 00155 ROMA RM

11 GEN 2010

Il Segretario

16/12/2009

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 5/8/2009 La ██████████ rappresentata e difesa come in atti, conveniva in giudizio il Concessionario per la riscossione di Roma per vedere accolta la domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria per cartelle non pagate.

Il ricorrente adiva questo Giudice per vedere accolti i seguenti motivi:

- a) Illegittimità dell'iscrizione per mancata notifica della cartella sottesa;
- b) Illegittimità della cartella perché emessa in violazione dell'art. 6 della legge 212/00;

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 che sosteneva la bontà del suo operato in quanto la cartella era stata notificata regolarmente e anche la comunicazione di irregolarità era stata inviata regolarmente.

Si costituiva in giudizio il concessionario che sosteneva l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso la cartella di pagamento notificata nel 2008 e, quindi, fuori termine massimo. Sosteneva, inoltre, la propria estraneità all'irregolare notifica dell'avviso bonario per il quale era competente l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In effetti parte ricorrente disconosce l'esistenza di alcun rapporto giuridico sia con l'Agenzia delle Entrate che con il concessionario sostenendo che il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della pretesa erariale è l'iscrizione ipotecaria oggi impugnata. Per tale motivo impugna anche nel merito la legittimità della cartella ad essa sottesa.

In effetti nessuno dei due convenuti ha fornito la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella sottesa all'iscrizione ipotecaria per cui il ricorrente è legittimato, con l'odierno ricorso, ad impugnare nel merito la cartella esattoriale non ricevuta.

In ordine alla legittimità di quest'ultima, pertanto, si osserva che il ricorrente eccepisce la violazione dello statuto del contribuente nella misura in cui non è stato invitato al contraddittorio per la verifica di eventuali errori od omissioni da regolarizzare.

Sul punto va specificato che il comma 5 dell'art. 6 dello statuto del contribuente dispone che "5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.....".

Trattasi, in sostanza, della stessa previsione dettata dal comma 3 dell'art. 36 bis citato (e dall'art. 54 bis, comma 3, del DPR n. 633/72), ma con una essenziale previsione in più: la comminatoria della nullità della iscrizione a ruolo in caso di mancata osservanza del disposto sopra riportato, comminatoria essenziale, dato il principio generale uniformante il vigente diritto, in base al quale nessuna nullità o preclusione può essere comminata se non prevista espressamente dalla legge.

La norma in esame, quindi, richiede a pena di nullità della iscrizione a ruolo la preventiva comunicazione di cui si è detto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Appare evidente come l'obbligo della detta comunicazione non sussista sempre, ma solo in caso delle "incertezze" appena evidenziate.

Sorge, a questo punto, la necessità di chiarire a chi compete il diritto-dovere di valutare l'esistenza o meno delle necessarie "incertezze", con conseguente obbligo, o meno, di inviare la prescritta comunicazione.

L'ufficio ha ritenuto, ripetutamente, in passato, di essere l'unico abilitato a valutare l'esistenza di eventuali incertezze, per cui la iscrizione a ruolo diretta, senza la preventiva comunicazione, presupporrebbe necessariamente, ogni volta, la sua valutazione di inesistenza di incertezze, con la conseguenza che il contribuente non avrebbe motivo di dolersi, essendo infondata ogni consequenziale eccezione di nullità della iscrizione a ruolo.

Non è difficile vedere come, una tale interpretazione, finirebbe per porre nel nulla la volontà espressa dal legislatore con il comma 5 dell'articolo 6 in esame, perché, onde evitare eventuali perdite di tempo, l'ufficio, troppo spesso inseguito da scadenze dei termini concessi per azionare le proprie pretese, riterrebbe (istituzionalmente e preventivamente) l'inesistenza di incertezze, con conseguente inesistenza dell'obbligo della preventiva comunicazione.

Non può certo ritenersi che questa sia stata la volontà del legislatore, perché adottando una tale interpretazione, ci si troverebbe davanti ad una norma inutile e non rispondente agli scopi voluti dallo statuto del contribuente (la garanzia di un preventivo contraddittorio disposto a difesa del contribuente), dato che, al contempo, la stessa norma finirebbe con il fornire, al solo un ufficio, uno strumento per porre nel nulla tale intento protettivo. Tale strumento, poi, sarebbe inattaccabile, potendo solo l'ufficio dedurre (con quali possibilità di prova contraria è facile immaginare) l'esistenza o meno di proprie incertezze.

A dimostrazione che non è stato questo l'intento del legislatore basti evidenziare che gli obblighi di comunicazione preventiva di cui trattasi sono stati ribaditi sia dall'art. 36 bis sopra citato, sia dall'art. 54 bis del DPR n. 633/72 e sono stati tenuti presenti anche ad altri fini (definizioni agevolate delle eventuali controversie mediante pagamento di una sanzione ridotta).

Affermare, pertanto, che l'articolo 6, comma 5, dello statuto del contribuente abbia voluto conferire al solo ufficio il potere di valutare l'esistenza di incertezze, significherebbe dover ritenere che il legislatore, che poi ha dettato le stesse previsioni negli articoli appena precisati, abbia voluto furbescamente dare l'impressione di voler tutelare il contribuente, mentre in realtà ha posto in essere un piano diabolico (normativamente parlando) preordinato a lasciare ogni potere nelle mani del solo ufficio, e questo, all'evidenza, non è neppure ipotizzabile, dovendosi, quindi, interpretare le leggi nel senso di dare alle stesse un senso logico e rispondente allo scopo che il legislatore ha inteso perseguire.

Di qui l'esigenza di ritenere che non sia solo l'ufficio abilitato a valutare l'esistenza, o meno, dell'incertezza, ma che possa, tale incertezza, emergere anche dal dato obbiettivo, quale, ad esempio, la rilevanza degli esiti del controllo delle dichiarazioni e delle conseguenti pretese fiscali (così, ad esempio, ove dalle stesse risulti un debito di importo rilevante è lecito avvertire l'incertezza sull'operato del contribuente, mentre un debito o credito insignificante appare inidoneo a far sorgere dubbi).

Inoltre, in sede contenziosa non può negarsi al giudice il potere -dovere di esaminare l'esistenza di incertezze e la conseguente necessità della preventiva comunicazione, specie quando risulti, ex tabulas, che sarebbe stata sufficiente tale comunicazione per evitare dapprima iscrizioni a ruolo eventualmente esagerate e, poi, costosi (per entrambe le parti) contenziosi.

Non si dimentichi, inoltre, il diritto del contribuente, in caso di preventiva comunicazione, di effettuare il pagamento del dovuto con una riduzione del 30% delle sanzioni, pagamento che gli viene impedito dalla diretta iscrizione a ruolo.

Si avverte, quindi, l'enorme importanza che può avere il rispetto di una prescrizione normativa (l'obbligo di preventiva comunicazione) che, bisogna dirlo, l'ufficio raramente applica, quasi fosse legibus solutus, perlomeno nel senso di sentirsi arbitro assoluto del proprio comportamento. Così, certo, non può essere.

Di qui l'esigenza che anche il giudice, in sede contenziosa, possa valutare se, con riferimento al caso concreto, fosse non solo opportuno, ma necessario dirimere incertezze inviando una comunicazione al contribuente ed instaurando di conseguenza, un contraddittorio con lo stesso.

Rapportando quanto fin qui detto al caso concreto, non può non evidenziarsi che, nella fattispecie, ove l'ufficio avesse inviato al contribuente la dovuta comunicazione, questi :

- avrebbe potuto dare chiarimenti e produrre documentazione che avrebbero potuto condurre o ad una mancata iscrizione a ruolo od alla iscrizione di una minor somma, ove il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione, non avesse definito la controversia;
- avrebbe potuto pagare, bonariamente, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, e, quindi, godere della riduzione del 30% delle sanzioni;

Da tale breve disamina si evince la necessità, con riferimento al caso concreto, dell'invio della preventiva comunicazione, invio che non è stato in alcun modo provato dall'agenzia resistente, circostanza che inficia di nullità della cartella e dell'atto impugnato, per non avere, l'ufficio, ottemperato a tale obbligo.

Dall'escursus fatto risulta, invece, che l'Ufficio non ha ottemperato – rectius non ha fornito la prova di aver comunicato correttamente l'avviso al contribuente in quanto non ha prodotto la prova di ciò- all'obbligo di legge. Pertanto se deve concludere per la nullità della procedura che, ovviamente, inficia sia la cartella che la successiva iscrizione ipotecaria.

Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese stante la peculiarità della causa.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla anche l'iscrizione ipotecaria da cancellarsi a cura e spese del concessionario. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 7/12/2009

Il Relatore

Il Presidente

